



TRIBUNALE DI RIMINI

Avv. [REDACTED]
VIA FLAMINIA, 179
47900 RIMINI RN 0541394468
Fax:

Avv. CEDRINI GIOVANNI
VIA ORTAGGI 2
47900 RIMINI RN
Fax: 0541/437247

Sezione 01 - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11 - 47900 Rimini - RN

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 4516/2008

Giudice: MARTUCCI TOMMASO

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale [REDACTED]
Avv. MANDOLESI ALBA GABRIELLA
Avv. RAFFAELLI FRANCESCO

Convenuto principale FALLIMENTO GOLDSYSTEM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CURATORE DOTT.
Avv. CEDRINI GIOVANNI

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Rimini 29/11/08



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



CRO N 17473

REP 2077

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Rimini, composto dai seguenti Magistrati:

R.G. 4516/08

DOTT. Rossella TALIA PRESIDENTE

DOTT. Andrea LAMA GIUDICE

DOTT. Tommaso MARTUCCI GIUDICE rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'opposizione allo stato passivo approvato dal giudice delegato con decreto del 20.6.2008, relativamente al fallimento della s.r.l. Coldsystem, dichiarato con sentenza n. 9 del 28.2-3.3.2008, proposta dalla s.p.a. ~~██████████~~ ~~██████████~~ per l'ammissione al passivo con privilegio pignoratizio sui fondi Rossini Obbligazionari Monetaxi TV-R n. 343 quote della somma di euro trentaseimila, o di quella maggiore ritenuta di giustizia;

esaminata la memoria di costituzione della curatela del fallimento s.r.l. Coldsystem, con cui sono state eccepite l'inammissibilità della produzione documentale allegata al ricorso in opposizione, l'omessa articolazione dei motivi di opposizione, la mancanza di prova del credito di cui si chiede l'ammissione al passivo, in mancanza di allegazione dei documenti prodotti in sede fallimentare ex art. 93 e 95 del R.D. n. 267/1942, nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione;

vista la memoria depositata dalla curatela nel termine concesso all'udienza del 6.11.2008 ai sensi dell'art. 99, comma 11 del R.D. n. 267/1942, nella formulazione attualmente vigente;

osserva

L'eccepita inammissibilità dei documenti allegati all'opposizione da parte della ricorrente è priva di pregio.

Invero, la giurisprudenza di merito richiamata dalla resistente, secondo cui nel procedimento di opposizione allo stato passivo quale modificato dal d.lg. 5/06 (e prima del d.lg. 169/07) non è consentita la produzione di nuovi documenti che avrebbero dovuto essere prodotti, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza per l'accertamento dello stato passivo davanti al giudice delegato (cfr. Trib. Treviso, 16.11.2007; Trib. Mantova, 11.12.2007), non rileva nel caso di specie, in quanto si riferisce al regime intermedio di cui al decreto legislativo n. 5/2006, che, al comma VII dell'art. 93 del R.D. n. 267/1942, come sostituito con quel decreto, aveva introdotto un rigido sistema di preclusioni in ordine alla produzione documentale in sede di formazione ed approvazione dello stato passivo, da cui gli interpreti avevano tratto ispirazione per ritenere inammissibile la produzione di nuovi documenti in sede di opposizione ex art. 99 R.D. n. 267/1942. 

Ebbene, venuto meno il sistema di preclusioni di cui al citato comma VII dell'art. 93 del R.D. n. 267/1942 per effetto dell'abrogazione operata dall'art. 6, comma I, lett. b) del D. L.vo n. 169/2007, applicabile a decorrere dal 1°.1.2008, non vi è ragione per ritenere inammissibile la produzione di documenti in sede di opposizione ex art. 99, anche in considerazione del tenore letterale del comma II, n. 4) del citato articolo, che prevede l'onere dell'opponente di indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei documenti.

Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione preliminare, con cui la curatela del fallimento della s.r.l. Coldsystem deduce la nullità del ricorso per omessa articolazione di una formale impugnazione, essendo evidente dal tenore del libello attoreo che la s.p.a. Banca delle Marche si duole

del declassamento in chirografo della parte del suo credito afferente il pegno di euro trentaseimila, criticando la valutazione del Giudice delegato al fallimento nella parte in cui è stata ritenuta non correttamente costituita la ridetta garanzia.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

E' appena il caso di premettere che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 170/2004 in materia di contratti di garanzia finanziaria, l'attribuzione dei diritti ivi previsti al beneficiario della garanzia e la loro opponibilità ai terzi non richiedono requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche se previsti da vigenti disposizioni di legge, ossia che:

- a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto;
- b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza.

Ebbene, dai documenti allegati alla presente opposizione risultano provate le circostanze di cui sopra, avendo la ricorrente prodotto il contratto di pegno stipulato in data 13.3.2007 tra la s.p.a. ~~██████████~~ e la s.r.l. Coldsystem, avente ad oggetto Fondi Rossini Obbligazionari Monetari TV-R, per il valore di euro trentaseimila, a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente di euro centomila, del castelletto commerciale sbf a revoca di euro quattrecentomila, del castelletto commerciale sbf temporaneo

di euro centomila e del prestito chirografario di euro un milione originari, nonché la prova della registrazione dell'operazione nelle sue scritture contabili.

È infondato, inoltre, l'assunto attoreo secondo cui sarebbe necessario, ai fini dell'efficacia del pegno, la sua intervenuta notificazione alla debitrice, da individuarsi nella s.r.l. Coldsistem o nella società di emissione dei fondi, ossia la Banca delle Marche Gestione Internazionale Luxembourg, non essendo tale incombenza previsto dalla normativa applicabile al pegno di titoli di credito. Invero, conformemente alla giurisprudenza prevalente, l'art. 2800 c.c., che condiziona il sorgere del pegno di crediti alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore del credito pignorato ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non è applicabile al pegno di titoli di credito. Di conseguenza, il pegno di titoli di credito si costituisce ai sensi degli artt. 1997 e 2786 c.c. mediante la semplice consegna del titolo al creditore pignoratizio (cfr. Cass. 11.11.1982; Trib. Roma, 15.10.1998; Trib. Roma, 7.3.1984).

Non vale in contrario richiamare la massima menzionata dalla resistente, che ha ritenuto necessaria la notifica della costituzione di pegno di un fondo comune di investimento in mancanza di un certificato individuale, qualificando quest'ultimo come credito e non come un titolo di credito nei confronti del fondo, giacché il certificato non incorporava il diritto alla prestazione (cfr. Cass. 14.7.2003, n. 10990), poiché nella fattispecie viene in rilievo un'ipotesi di pegno di titoli di credito.

Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente ammissione al passivo con privilegio pignoratizio sui fondi Rossini Obbligazionari Monetari TV-R n. 343 quote, della somma di euro trentaseimila.

Si ritiene equo, in considerazione della complessità delle questioni trattate, compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.


visto l'art. 99 del R.D. n. 267/1942;I
in accoglimento dell'opposizione, ammette al passivo la somma di euro trentaseimila con privilegio pignoratizio sui fondi Rossini Obbligazionari Monetari TV-R, n. 343 quote, con ordine di modificazione in tal senso lo stato passivo in oggetto.

Spese compensate.

Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 27.11.2008.


IL GIUDICE EST.

Dr. Tommaso Martucci



IL PRESIDENTE

Dr. Rossella Talia



TRIBUNALE DI RIMINI
28 NOV. 2008
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL COLL. DI CANCELLERIA
IL CAPOCLERICO
(D. Talia)